



Allegato A al Decreto n. 72 del 01 agosto 2014 pag. 1/4

CONVENZIONE

TRA

La Regione del Veneto, qui rappresentata da Claudio De Donatis, residente a Venezia (VE) - il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma quale Direttore Regionale - Sezione Promozione Turistica Integrata con sede in Venezia-Mestre, Via Torino, n. 110 - codice fiscale n. 80007580279 – P. IVA 02392630279 (di seguito: la Regione), a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 340 del 6 marzo 2012;

E

Il Presidente della società in house Veneto Promozione S.c.p.a., il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Società Veneto Promozione S.c.p.a., con sede in Via delle Industrie, 19/D Edificio Lybra, Parco Scientifico Tecnologico – 30175 – Marghera (VE), codice fiscale e P.IVA n. 04064180278;

PREMESSO

- che ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228, così come modificata dall'articolo n.ro 18 della legge 18 giugno 2009, n.ro 69, la Giunta regionale ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo – il finanziamento di una serie di progetti di eccellenza, a regia autonoma regionale, o congiuntamente con altre regioni, a carattere interregionale;
- che con delibera n.ro 1825 dell'8 novembre 2011, la Giunta regionale ha approvato in via preliminare, il Progetto di eccellenza “Obiettivo Paese: Il Brasile” dove in particolare si prevede espressamente che la Regione possa dar corso alle attività di cui in allegato “D” linea di intervento n.ro 3 “Promozione e Commercializzazione”;
- che con la stessa deliberazione n.ro 1825 dell'8 novembre 2011, la Giunta regionale ha approvato lo schema relativo all'accordo di programma, al piano esecutivo e alla scheda di monitoraggio del Progetto di eccellenza di cui al punto precedente;
- vista le deliberazioni n. 2951 del 14 dicembre 2010 e n. 3514 del 30/12/2010, con le quali sono state approvate le direttive inerenti le società partecipate dalla Regione del Veneto, per una razionalizzazione delle risorse ed un contenimento dei costi e le modifiche statutarie della società in house Veneto Promozione S.c.p.a. per renderne conforme l'attività ai principi dell' “house providing”;
- vista la delibera della Giunta regionale n. 340 del 6 marzo 2012, con la quale sono state dettate le linee guida per la redazione di convenzioni attuative volte al conferimento di incarichi di svolgimento di progetti e/o programmi alla Società in House Veneto Promozione S.c.p.a;
- considerato in particolare quanto disposto dalla delibera di cui sopra in materia di convenzioni attuative, laddove si stabilisce che esse siano adottate con proprio provvedimento e sottoscritte dal competente Dirigente Regionale e che, entro 30 giorni da tale sottoscrizione, Veneto Promozione debba presentare il progetto o i progetti esecutivi dettagliati e corredati da previsione di spesa, distinta per voci, entro l'importo stanziato ed indicato dal provvedimento regionale;
- vista la delibera della Giunta regionale n. 258 del 5 marzo 2013, avente ad oggetto “chiarificazioni ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate”;

- vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;
- vista la legge regionale 29 novembre 2011, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
- visto il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenze e diffusione delle informazioni”;
- vista la legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, in particolare quanto disposto dall’articolo n. 1, comma 2, lettera (c);
- viste le leggi regionali n.11 e 12 del 2 aprile 2014, – “Legge finanziaria regionale 2014” e “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016”;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Individuazione dell’iniziativa

Tra l’Amministrazione Regionale e la società in house Veneto Promozione S.c.p.a., viene sottoscritta la seguente convenzione che prevede il finanziamento di una serie di interventi, in capo alla società stessa, finalizzati alla partecipazione dei Consorzi di promozione turistica del Veneto, di cui all’art. 18 della legge regionale n.ro 11 del 14 giugno 2014 alla missione istituzionale in Brasile programmata nel mese di novembre 2014.

Articolo 2 - Obiettivi e risultati

Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la convenzione di cui sopra sono:

- partecipazione al Festival del Turismo di Gramado;
- organizzazione di specifici eventi di presentazione del Veneto economico ai brasiliani, unitamente alla cultura e alle tradizioni del Veneto;
- l’organizzazione di road show mirati;
- incontri fra operatori;
- workshop finalizzati alla creazione di conoscenze imprenditoriali e turistiche e di stabili rapporti per sviluppi futuri di attività commerciali

Articolo 3 - Contenuti dell’intesa

Nello specifico, si prevede che la società in house Veneto Promozione S.c.p.a. dovrà assicurare l’organizzazione delle attività di cui all’articolo 2 prevedendo la partecipazione dei consorzi di promozione turistica del Veneto;

Articolo 4 – Soggetti e obblighi

La presente convenzione, come in premessa individuata, è sottoscritta dalla Regione del Veneto, dal Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata e per conto della società in house Veneto Promozione S.c.p.a., dal Presidente o da persona dallo stesso delegata.

Dal punto di vista organizzativo, essa si attua mediante un’azione concertata in cui la funzione di coordinamento e controllo (project manager), è attribuita per la Regione del Veneto, alla Sezione Promozione Turistica Integrata, mentre alla società in house Veneto Promozione S.c.p.a è attribuita la funzione attuativa ed esecutiva per quanto di specifica competenza.

Veneto Promozione in quanto società partecipata dalla Regione Veneto è tenuta ad attenersi alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento lavori, forniture e servizi e a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, Veneto Promozione deve presentare un progetto esecutivo dettagliato e corredato da previsione di spesa, distinta per voci, entro l'importo stanziato ed indicato dal provvedimento regionale.

Tale progetto esecutivo sarà poi oggetto di approvazione da parte del Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata, al quale spetterà inoltre la liquidazione della spesa prevista, qualora impegnata.

Articolo 5 - Tempi di realizzazione

La presente convenzione sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione.

L'attività si concluderà con il termine della missione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

Articolo 6 - Piano finanziario

Complessivamente l'intervento finanziario per la concretizzazione delle azioni previste dal presente accordo è di Euro 12.000,00 (IVA ed ogni altro onere compresi).

La realizzazione e la gestione economico-finanziaria delle attività di cui al punto 3) dovrà essere portata a compimento in conformità alle modalità e alle procedure pubbliche previste per le singole azioni nel rispetto della vigente normativa con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 42 comma 5 lettera d) della legge regionale n.ro 11 del 14 giugno 2013. Inoltre, nella realizzazione del progetto dovrà essere seguito il principio del massimo risultato al minor costo.

1. La somma sarà liquidata alla società in house Veneto Promozione S.c.p.a., a conclusione e completamento delle attività previste su presentazione alla Giunta regionale - Sezione Promozione Turistica Integrata di fattura accompagnata dalla documentazione qui richiamata con le modalità individuate dalla Giunta regionale con dgr n. 340 del 6 marzo 2012.

La documentazione dovrà essere presentata entro 90 (novanta) giorni dal termine di cui al precedente articolo n. 5 della presente convenzione e dovrà riportare:

- dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti con la realizzazione complessiva del progetto;
- attestazione dell'intervenuto rispetto delle procedure in conformità alle disposizioni giuridico-amministrative-contabili vigenti in materia per i soggetti pubblici;
- quadro riepilogativo della documentazione contabile giustificativa della spesa sostenuta per ogni singola azione.

Il termine di presentazione della documentazione idonea al riconoscimento del pagamento potrà essere prorogato di ulteriori 90 (novanta) giorni per motivate ragioni a giustificazione dell'intervenuto ritardo.

La società in house Veneto Promozione S.c.p.a è tenuta a consegnare alla Sezione Promozione Turistica Integrata copia di tutti gli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell'ambito delle iniziative realizzate.

Sulla documentazione presentata a rendiconto, la Sezione può eseguire le opportune verifiche e i relativi controlli, riscontrando i pagamenti effettuati in relazione alle azioni realizzate; può altresì verificare i risultati conseguiti con le attività poste in essere nell'ambito della convenzione.

La responsabilità conseguente all'assunzione delle citate procedure rimane, in capo alla società in house Veneto Promozione S.c.p.a.

Nell'ambito delle attività previste dalla presente convenzione, non possono essere gestite altre attività. In ogni caso la Regione partecipa in proporzione all'effettiva spesa sostenuta e rendicontata in relazione alle attività individuate all'articolo 3) regolarmente svolte.

Per la risoluzione di eventuali controversie si farà riferimento, di volta in volta, ad incontri operativi tra la Regione e la società in house Veneto Promozione S.c.p.a.

Articolo 7 – Controlli - Responsabilità

Fermo restando l'assunzione da parte della società in house Veneto Promozione S.c.p.a. della responsabilità amministrativa, contabile e civile conseguente alla realizzazione delle iniziative previste dal presente progetto, il Direttore regionale della Sezione Promozione Turistica Integrata, durante il periodo di attuazione della presente convenzione, può dar corso allo svolgimento di qualsiasi attività di verifica durante l'attuazione dell'iniziativa o, qualora ritenuto opportuno, può fissare un "calendario di accertamento" incaricando gli stessi uffici dell'esecuzione di quanto stabilito.

Articolo 8 – Norma finale

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti firmatarie in ordine all'applicazione di quanto previsto dalla presente convenzione, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole fra le stesse da esperirsi nell'ambito del Tavolo di coordinamento istituito ai sensi dell'art. n. 4 dell'Accordo di Programma sottoscritto fra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto in data 26 marzo 2010, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'art. n. 5 del medesimo accordo. In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole si applica la norma di cui all'art. n. 11, comma 5, della Legge 7 agosto 1990 n.241.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, _____

Regione del Veneto _____

Società Veneto Promozione S.c.p.a. _____